

Allegato "C" al repertorio n. 26402/14868

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Cassa Cesare Pozzo - Fondo Sanitario Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale", in breve "Cassa Cesare Pozzo".

TITOLO I

ARTICOLO 1 - Denominazione, costituzione, durata, sede

1. È costituita l'associazione "Cassa Cesare Pozzo - Fondo Sanitario Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale", di seguito in forma abbreviata "Cassa Cesare Pozzo".

2. La Cassa è promossa e costituita dai Soci Fondatori che figurano nell'Atto Costitutivo.


3. La durata della Cassa è a tempo indeterminato.


4. La Cassa ha sede in Milano, attualmente in via San Gregorio n.46/48.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 2 - Forma giuridica e disciplina applicabile

1. La Cassa è costituita come associazione non riconosciuta senza scopo di lucro, ai sensi dell'articolo 36 cod. civ.


T. Conti
Ambasciatore





2. La Cassa è retta dalle norme del presente Statuto e dal Regolamento applicativo nonché, per quanto non previsto, dalle norme di legge.

ARTICOLO 3 - Scopo

1. La Cassa, che non si pone finalità di lucro, ha come scopo l'attuazione di programmi di assistenza sanitaria mediante l'erogazione di coperture sanitarie integrative (d'ora in poi anche "Prestazioni") in favore degli Iscritti e degli Aventi Diritto, come meglio individuati nel successivo art. 8.

2. La Cassa può gestire direttamente l'erogazione delle Prestazioni, oppure può affidarne la gestione mediante convenzionamento a Casse di Assistenza, Società di Mutuo Soccorso, Compagnie di Assicurazione e Società di Servizi specializzate nella gestione, nel rimborso e nella liquidazione delle Prestazioni, secondo le modalità, i requisiti e le condizioni previsti dal Regolamento applicativo.

3. La Cassa è costituita al fine di conseguire, nell'ambito di un sistema di mutualità, condizioni economiche di favore nei confronti dei propri Associati, Iscritti e Aventi Diritto, come meglio individuati rispettivamente nei successivi Art. 4 e Art. 8.

4. La Cassa per il raggiungimento dei propri scopi può associarsi, in mutualità mediata e in rappresentanza dei propri Iscritti, alle Società di Mutuo Soccorso, in ottemperanza alle norme di legge.

5. È comunque vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Cassa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

TITOLO II

ARTICOLO 4 - Associati

1. Sono Associati alla Cassa i Soci Fondatori che figurano nell'Atto Costitutivo.


2. Possono far parte della Cassa in qualità di Associati:

a) persone giuridiche pubbliche o private interessate all'erogazione di coperture sanitarie integrative in favore dei propri dipendenti e collaboratori, nonché dei relativi familiari aventi diritto;

b) le persone fisiche che esercitano un'attività economica in forma di impresa individuale, quali imprenditori, ai sensi dell'art. 2082 c.c., ovvero sia esercitanti arti o professioni ai sensi dell'art. 2222 c.c.

Sebastiano Maggi
T. Conti Barbara Vicinaglia

Roberto



interessate all'erogazione di coperture sanitarie integrative in favore propri dipendenti e collaboratori, nonché dei relativi familiari aventi diritto;

c) casse assistenziali, Società di Mutuo Soccorso, Fondi Sanitari, ai fini e per gli effetti stabiliti dalle leggi in materia, da accordi e/o regolamenti aziendali o di categoria o dalle necessità personali dai singoli associati.

3. La qualità di Associato dà diritto a partecipare alla vita associativa e a nominare gli Organi Sociali, nelle forme di cui agli articoli seguenti del presente Statuto.

4. La qualifica di Associato si acquisisce mediante domanda di adesione alla Cassa, da presentarsi nei termini e secondo le modalità stabilite nell'art. 5 dello Statuto e nel Regolamento applicativo.

ARTICOLO 5 - Modalità di adesione dell'Associato

1. Il soggetto interessato ad associarsi alla Cassa, diverso dai Soci Fondatori, presenta al Consiglio di Amministrazione la richiesta di associazione alla Cassa, e versa la quota associativa annuale, nelle modalità e secondo la procedura indicate nel Regolamento.

2. L'associazione alla Cassa ha validità annuale e si

intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo recesso, da esercitarsi con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento.

3. La quota associativa ed i contributi, così come i diritti economici collegati al pagamento degli stessi, non possono essere restituiti e non possono essere trasmessi, né possono essere oggetto di rivalutazione.

4. L'Associato, in seguito all'approvazione della richiesta di associazione, provvede ad iscrivere i propri dipendenti e collaboratori seguendo la procedura disciplinata all'interno del Regolamento.

5. La Cassa non opera alcuna selezione dei rischi, né alcuna discriminazione nei confronti degli Associati ed iscritti, pertanto, in presenza dei predetti requisiti e nel rispetto delle norme previste dal Regolamento della Cassa, il richiedente acquisisce direttamente la qualifica di Associato.

6. Qualora il Consiglio di Amministrazione rigetti, per qualsiasi motivo, la domanda di adesione, comunicherà all'interessato, entro 30 giorni dall'adozione della relativa delibera, le motivazioni del rigetto, a mezzo e-mail all'indirizzo indicato nella domanda di adesione, o, ove non disponibile, mediante lettera

Sebastiano
T. Berti Andrea Giuseppe

Giulio



raccomandata. È fatto salvo il diritto dell'interessato di riproporre una nuova domanda di adesione qualora siano venuti meno i motivi che hanno giustificato il rigetto della richiesta originaria.

ARTICOLO 6 - Diritti e doveri degli Associati

1. Gli Associati sono tenuti al rispetto delle norme dello Statuto sociale e del Regolamento attuativo, nonché a tutte le delibere regolarmente assunte dagli organi sociali ed alle comunicazioni dirette agli Associati. L'Associato si impegna inoltre a conoscere e rispettare le coperture sanitarie dallo stesso sottoscritte.

2. Gli Associati accettano integralmente, in nome e per conto dei propri dipendenti/collaboratori, le norme dello Statuto sociale e del Regolamento attuativo.

3. A fronte del versamento dei contributi associativi, gli Associati garantiscono agli Iscritti e agli Aventi Diritto, come definiti all'art. 8, di beneficiare delle coperture sanitarie prescelte dall'Associato.

4. Qualora un Associato intenda recedere dal rapporto associativo sarà tenuto a far pervenire alla Cassa un'apposita dichiarazione redatta in forma scritta e trasmessa a mezzo raccomandata A/R o pec.

Il Consiglio di Amministrazione dà atto con propria delibera della ricezione della dichiarazione.

5. Gli effetti del recesso operano a decorrere dalla ricezione della dichiarazione di recesso. Sino al verificarsi della condizione di cui al periodo precedente, l'Associato è tenuto al rispetto di tutti i doveri e degli obblighi, ivi inclusi quelli contributivi.

6. In ogni caso, l'Associato receduto è tenuto al versamento delle somme comunque dovute alla Cassa in ragione del rapporto associativo sciolto o delle coperture sanitarie precedentemente sottoscritte. In tal senso, qualora l'Associato recedente o receduto non abbia versato per intero i contributi e le quote previsti (in caso di pagamento rateizzato), lo stesso è comunque tenuto a saldare la parte di contributi e quote mancanti.


7. L'Associato receduto non ha alcun diritto alla restituzione delle quote o dei contributi versati alla Cassa, che sono in ogni caso intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabili.

ARTICOLO 7 - Cessazione della qualifica di Associato

1. È espressamente esclusa la temporaneità della par-

T. Bellini
Andrea
Di...

...



tecipazione alla vita associativa.

2. Gli Associati rimangono pertanto tali senza limiti temporali, ferme restando le ipotesi di cessazione di seguito indicate:

a) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, della Cassa;

b) esclusione per comportamenti dolosi ovvero per elusione degli obblighi contributivi secondo quanto previsto dal Regolamento della Cassa;

c) assoggettamento a procedure concorsuali ed estinzione della Società/Associazione/Ente.

3. Modalità, requisiti, criteri e termini di cessazione e reiscrizione degli Associati e degli Iscritti sono disciplinati dal Regolamento applicativo.

ARTICOLO 8 - Iscritti e Aventi Diritto

1. Gli Associati iscrivono alla Cassa i propri dipendenti e collaboratori, i quali assumono la qualifica di Iscritti alla Cassa e sono i beneficiari delle Prestazioni.

2. Possono assumere altresì la qualifica di Iscritti, in qualità di "Aventi Diritto", i familiari degli Iscritti ai limiti e alle condizioni previste dal Regolamento.

3. Gli Iscritti, a seconda delle regole contributive previste dai contratti collettivi nazionali, accordi aziendali, accordi plurisoggettivi, regolamenti aziendali o contratti individuali, effettueranno volontariamente o in via obbligatoria, in ogni caso per il tramite dell'Associato, il versamento, in favore della Cassa, dei contributi previsti per l'erogazione delle Prestazioni.

4. La messa a disposizione delle coperture sanitarie prescelte dall'Associato in favore degli Iscritti/Aventi Diritto è in ogni caso subordinata al corretto versamento dei relativi contributi associativi ordinari.

5. La qualità di Iscritto si perde nei seguenti casi:

- a) risoluzione o cessazione per qualunque causa del rapporto di lavoro o associativo;
- b) decesso dell'Iscritto;
- c) recesso dell'Associato dalla Cassa;
- d) mancato versamento dei contributi dovuti alla Cassa.

6. La perdita, per qualunque causa, della qualità di Iscritto comporta l'immediata e automatica cessazione della qualifica di Avente Diritto.

T. Carlo Ambrogi
Roberto
Luigi

[Signature]



7. Gli Associati si impegnano a versare i contributi associativi a proprio carico e per gli Iscritti nuovi assunti, calcolati dal momento dell'assunzione/iscrizione.

8. I nuovi Iscritti usufruiscono delle Prestazioni erogate dalla Cassa alle medesime condizioni dei soggetti già Iscritti.

9. Gli Iscritti/lavoratori cessati, per i quali è stato comunque versato il contributo associativo, usufruiscono della copertura fino alla fine dell'anno.

10. Gli Associati devono comunicare mensilmente alla Cassa mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di adesione, le variazioni sopravvenute (i cessati e/o i nuovi assunti) e le generalità complete e/o altri dati che dovessero essere richiesti dalla Cassa.

ARTICOLO 8bis - Contribuzione

1. La Cassa, nel perseguimento dei propri scopi, è finanziata mediante il versamento da parte degli Associati di una quota di iscrizione e dai contributi associativi ordinari corrisposti dagli Associati, Iscritti e Aventi Diritto.

2. Il mancato versamento dei contributi dovuti alla

Cassa comporta la sospensione delle prestazioni garantite dalla stessa, nonché l'esclusione degli Associati e/o degli Iscritti dalla Cassa stessa, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

3. I contributi versati da un Associato e/o da un Iscritto non sono trasferiti ad altri Associati e/o Iscritti.

4. Per il funzionamento della Cassa il Consiglio di Amministrazione può prevedere, a carico degli Associati forme di contribuzione ulteriori, secondo quanto previsto dal Regolamento applicativo.

ARTICOLO 9 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Cassa è costituito da ogni diritto e rapporto di cui la Cassa sia titolare.

2. I proventi della Cassa derivano:

a) dalla quota di iscrizione versata dagli Associati alla sottoscrizione della domanda di adesione;

b) dai contributi associativi ordinari corrisposti dagli Associati;

c) dai contributi associativi ordinari corrisposti dagli Iscritti e/o degli Aventi Diritto;

d) dagli eventuali avanzi di gestione annuali;

e) dalle erogazioni e dai lasciti a favore della Cassa

T. Lucchi Andrea Giuseppe



e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo; sono escluse le donazioni modali;

f) da eventuali contributi straordinari come istituiti dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione;

g) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

3. Il patrimonio, con tutti i suoi incrementi od accessioni, è indivisibile tra gli Associati, gli Iscritti e gli Aventi Diritto; in caso di cessazione del rapporto associativo dovuto a qualsiasi causa, essi non possono pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale.

4. In conformità a quanto disposto all'art. 19 del presente statuto, in caso di scioglimento della Cassa, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri enti che perseguono finalità analoghe a quelle della Cassa.

TITOLO III

ARTICOLO 10 - Organi dell'associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente ed il Vice Presidente, se nominato;

d) il Collegio dei Sindaci.

ARTICOLO 11 - L'Assemblea - Composizione e convocazione

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione; l'Assemblea rappresenta la totalità degli Associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli Associati.
2. L'Assemblea è costituita dagli Associati.
3. Ogni Associato partecipa all'Assemblea mediante un unico rappresentante che ne rappresenta anche i dipendenti.
4. Ciascun Associato ha diritto a un voto che può essere esercitato nei termini e con le modalità previsti dal presente statuto.
5. L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente, ovvero per domanda di tanti Associati che rappresentino non meno di un terzo degli Iscritti. In caso di inerzia l'Assemblea può essere convocata dal Collegio dei Sindaci.
6. La convocazione è eseguita mediante avviso pubblicato sul sito internet della Cassa o mediante lettera raccomandata o posta elettronica, da inviarsi agli As-

T. Conti
Andrea
Virago

Conti



sociati, ai membri del Consiglio di Amministrazione ed ai membri del Collegio dei Sindaci almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Tuttavia, quando particolari motivi di urgenza lo richiedano, l'Assemblea può essere convocata a mezzo posta elettronica da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. L'avviso di convocazione sarà affisso, entro i predetti termini, presso la sede della Cassa. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora di prima e seconda convocazione, l'ordine del giorno relativo alle materie da trattare e, se l'assemblea è convocata in videoconferenza, le modalità per il collegamento audio/video.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente.

8. L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale e può tenersi anche con mezzi di comunicazione a distanza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati.

9. Delle riunioni dell'Assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

10. Il Segretario nel caso di Assemblea ordinaria vie-


ne nominato di volta in volta all'inizio dell'Assemblea stessa; nel caso di Assemblea straordinaria deve essere un Notaio.

11. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono rappresentati tutti gli Associati e partecipano all'Assemblea tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci.

ARTICOLO 12 - L'Assemblea - Attribuzioni

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
2. All'Assemblea ordinaria spetta:
 - a. approvare il bilancio consuntivo annuale e/o il rendiconto economico finanziario;
 - b. eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
 - c. approvare il Regolamento applicativo redatto dal Consiglio di Amministrazione;
 - d. approvare i compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci, anche mediante determinazione di un importo complessivo;
 - e. approvare e ratificare i regolamenti;
 - f. deliberare sulle proposte presentate dal Consiglio di Amministrazione;

Roberto Maffei
T. G. Ambrosio Firenze



g. deliberare l'azione di responsabilità contro gli amministratori;

h. deliberare sulla revoca degli amministratori.

3. L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o quando particolari esigenze lo richiedano, entro 180 giorni, nonché ogni qualvolta sarà utile ed opportuno.

4. L'Assemblea straordinaria delibera:

a. Sulle modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;

b. sullo scioglimento della Cassa;

c. sulla nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;

d. su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

ARTICOLO 13 - L'Assemblea - Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria è regolarmente costituita:

-in prima convocazione con l'intervento della metà più uno degli aventi diritto;

-in seconda convocazione qualunque sia il numero degli

intervvenuti.

2. In deroga a quanto sopra stabilito, con esclusivo riferimento alle delibere aventi ad oggetto lo scioglimento della Cassa, l'assemblea straordinaria in seconda convocazione è validamente costituita con l'intervento della metà più uno degli aventi diritto.

3. L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.


L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei tre quinti dei voti presenti o rappresentati.



4. Le votazioni sono sempre palesi.

ARTICOLO 14 - Il Consiglio di Amministrazione - Criteri di costituzione e Composizione

1. La Cassa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri.

2. I membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati sulla base delle seguenti modalità: ai Soci Fondatori spetterà la nomina di tre quinti (3/5) dei membri del Consiglio; un quinto (1/5) dei consiglieri saranno eletti dall'Assemblea ordinaria tra i candidati proposti dai rappresentanti degli Associati; i Soci Fondatori si astengono dal voto su tali nomine. Il restante un quinto (1/5) dei membri è nominato congiun-


T. Cenci Andrea Giuseppe

tamente dai Soci Fondatori e dall'Assemblea, scegliendo tra i candidati proposti rispettivamente dai rappresentanti degli Associati e dai Soci Fondatori. Qualora i rappresentanti degli Associati in assemblea non eleggano gli amministratori di loro spettanza, gli stessi saranno nominati dai Soci Fondatori.

3. Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi, e comunque fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio, e possono essere rieletti, salvo il limite di due mandati consecutivi.

4. Gli Amministratori devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze.

5. Nel caso in cui vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più Amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nel corso dell'esercizio ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2386 del Codice Civile. Gli Amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

6. Il Consiglio di Amministrazione nella prima riunione nomina un Presidente, ed eventualmente un Vicepresidente ed un Segretario.

7. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, con specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 2381 cod. civ., parte delle proprie attribuzioni al Presidente e/o ad uno o più degli Amministratori, che costituiranno con il Presidente e il/i Vice presidente/i collettivamente il Comitato esecutivo della Società.


8. Il Consiglio d'Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

9. Le funzioni attribuite devono essere esercitate nel rispetto degli indirizzi generali e delle direttive stabilite dal Consiglio, che può in ogni tempo modificare o revocare le deleghe conferite.

10. Il Comitato esecutivo risponde del proprio operato al Consiglio di amministrazione. Le delibere del Comitato esecutivo devono essere annotate su appositi registri da tenersi conformemente ai libri verbali del Consiglio di amministrazione a cui devono essere comunicate nella prima seduta utile.

11. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, determinare

Super Maggi
T. Lombardi *Arabella* *V. usoppo*

[Signature]


il compenso dovuto a chi, tra i suoi componenti, è chiamato di volta in volta a svolgere specifici incarichi suppletivi e operativi a carattere continuativo a favore della Cassa.

ARTICOLO 15 - Il Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni

1. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cassa, salvo quanto lo Statuto riserva espressamente alla competenza dell'Assemblea.

2. In particolare, spetta al Consiglio:

- a) nominare tra i suoi membri il Presidente e eventualmente il Vice Presidente;
- b) deliberare e compiere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per l'attuazione dello scopo sociale;
- c) svolgere attività di monitoraggio sull'andamento dell'attività;
- d) vigilare sull'esecuzione di tutte le deliberazioni assunte;
- e) definire il regime di erogazione delle prestazioni;
- f) redigere il Regolamento di cui al successivo art.21 nonché le sue eventuali modificazioni;


- g) determinare le caratteristiche della prestazione da erogare agli Iscritti/Aventi Diritto;
- h) eseguire le deliberazioni assembleari;
- i) redigere ed approvare annualmente un rendiconto finanziario;
- j) redigere e approvare il bilancio preventivo e sottoporre quello consuntivo all'Assemblea;
- k) deliberare sull'ammissibilità della richiesta di associazione alla Cassa e sulla eventuale esclusione degli Associati;
- l) fissare le quote di iscrizione, i contributi associativi ordinari ed eventuali contributi straordinari;
- m) proporre le eventuali modifiche al presente Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- n) determinare i singoli compensi del Presidente, del Vice Presidente, dei Consiglieri, del Collegio dei Sindaci, in ottemperanza alla delibera approvata dall'Assemblea.

ARTICOLO 16 - Il Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento

1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

Stefano Maggi
F. Banti Andrea Giuseppe

Carlo...



2. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e degli eventuali documenti istruttori, sono effettuate ai componenti e ai sindaci a mezzo posta elettronica da inviarsi almeno 8 giorni prima della riunione. Tuttavia, quando particolari motivi di urgenza lo richiedano, il Consiglio può essere convocato a mezzo posta elettronica da inviarsi almeno 3 (tre) giorni prima della riunione.

3. Per la validità della delibera occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

4. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

5. Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il soggetto verbalizzante che provvederanno alla

formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;



d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ARTICOLO 17 - Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Cassa e la firma sociale, nonché ogni più ampio potere di rappresentanza in giudizio e fuori di esso. Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

2. In assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni e poteri sono esercitate dal Vicepresidente, se nominato. L'intervento del Vicepresidente è dimostrazione di assenza o impedimento del Presidente.


T. Luca Di Ambrosio Sindaco

ARTICOLO 18 - Collegio dei Sindaci

1. La gestione della cassa è controllata dal Collegio dei Sindaci, costituito da tre membri effettivi e da due supplenti. Al Collegio dei Sindaci è altresì attribuito il controllo contabile della Cassa.

2. In caso venga a mancare per qualsiasi causa uno o più dei suoi membri effettivi, subentra il membro supplente più anziano.

3. I Sindaci dovranno, in particolare, accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione sul bilancio annuale, accertare la consistenza di cassa e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

4. I Sindaci durano in carica per tre esercizi, e comunque fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio, e possono essere rieletti, salvo il limite di due mandati consecutivi.

5. Il controllo contabile su delibera dell'assemblea potrà essere attribuito a una società di revisione anziché al Collegio dei Sindaci.

ARTICOLO 19 - Scioglimento

1. L'Assemblea, in composizione straordinaria, su pro-

posta del Consiglio di Amministrazione, delibera sullo scioglimento della Cassa e la nomina dei Liquidatori e stabilisce, anche in conformità alle disposizioni di legge, i criteri di massima per la devoluzione del Patrimonio residuo.


I Liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea, sceglieranno l'Associazione o l'Ente "non profit" operante in identico od analogo settore a cui devolvere il Patrimonio residuo; salva diversa destinazione imposta dalla Legge vigente al momento dello scioglimento.

ARTICOLO 20 - Rendiconto

1. L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di amministrazione predisporrà il rendiconto consuntivo, nonché preventivo per l'esercizio successivo.

2. Il rendiconto consuntivo, al pari di quello preventivo, è sottoposto alla delibera dell'assemblea unitamente ad apposita relazione del Consiglio di amministrazione ed al rapporto del collegio dei revisori.

3. Gli avanzi di gestione sono accantonati a riserva, essendo vietato distribuire anche in modo indiretto


T. Gatti


Roberto Franchini


CASSA DI RISPARMIO DI GALLARATE
SOCIETA' PER AZIONI
SEDE IN GALLARATE (VA) VIA S. PIETRO 10
CAP. 21010

utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 21 - Regolamento

1. Il funzionamento tecnico e amministrativo della Cassa, nonché gli altri profili del presente Statuto già oggetto di rinvio, sono disciplinati da un Regolamento applicativo interno approvato dall'Assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

ARTICOLO 22 - Legge applicabile e controversie

1. Al presente statuto si applica la legge italiana.

2. Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Associati, gli Iscritti/Aventi Diritto e la Cassa saranno sottoposte alla competenza del Foro esclusivo di Milano, salvo quanto previsto da disposizioni di legge inderogabile.

ARTICOLO 23 - Norme finali

1. Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto, si osservano le disposizioni del Codice Civile, nonché della vigente normativa, specie in materia di enti associativi non commerciali e senza scopo di lu-

cro.

Alfredo Maggi

T. Dott. Andrea Siro

Andrea Siro

